



REGOLAMENTO DEL POLO MUSEALE SAPIENZA

Art. 1. Organizzazione museale della Sapienza

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione del Polo Museale o Polo museale Sapienza (di seguito PmS) di cui all'art. 15, comma 5, dello Statuto.
2. Il PmS è un centro di spesa autonomo, costituito da una rete di Musei, ciascuno portatore di una propria specificità tematica e identità scientifica e culturale.
3. I Musei del PmS sono strutture universitarie di norma incardinate, ai fini amministrativi, finanziari, contabili, scientifici e didattici nei Dipartimenti. Essi sono dedicati alla conservazione, allo studio, alla valorizzazione e all'incremento del patrimonio materiale e immateriale derivante prevalentemente dalla ricerca scientifica e dall'attività museale.

Art. 2. Scopi e attività del PmS

1. Il Pms:
 - a) opera per il coordinamento e l'integrazione delle attività dei singoli Musei, al fine di:
 - i. perseguire obiettivi comuni e coordinati nella valorizzazione del patrimonio museale complessivo, ottimizzando l'utilizzo delle risorse disponibili;
 - ii. contribuire al rafforzamento del rapporto tra Sapienza, città e territorio, consolidandone il ruolo di struttura culturale di riferimento;
 - b) favorisce lo sviluppo delle attività museali, con specifico riferimento a:
 - i. ricerca scientifica e terza missione;
 - ii. conservazione, catalogazione, restauro, incremento e valorizzazione del patrimonio museale e delle altre analoghe collezioni di beni scientifici e culturali esistenti nei dipartimenti;
 - iii. promozione della cultura, della educazione (universitaria, scolastica e permanente) e della fruizione da parte del pubblico, anche attraverso l'organizzazione di attività espositive, temporanee e permanenti, e di eventi culturali;
 - iv. partecipazione a progetti culturali a livello regionale, nazionale e internazionale;

- v. realizzazione di strumenti di diffusione culturale;
- c) sostiene la realizzazione di attività formative, in particolare per lo sviluppo di specifiche professionalità museali, in piena collaborazione con le strutture didattiche dell'Ateneo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il PmS si avvale di finanziamenti provenienti:
- a) dall'Università per il funzionamento del sistema museale e, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per la realizzazione di progetti di rilevanza strategica;
 - b) dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dagli Enti Locali, dalle Soprintendenze e/o da altre istituzioni competenti;
 - c) da Enti di ricerca o da Organi di carattere sovranazionale o comunitario, sulla base di programmi anche di ricerca e/o convenzioni nazionali ed internazionali;
 - d) da altri Enti pubblici o privati operanti nel settore museale, mediante contratti e convenzioni;
 - e) da attività di consulenza e merchandising;
 - f) da contributi e/o elargizioni per il raggiungimento delle finalità del PmS;
 - g) dai proventi derivanti dalla vendita dei biglietti per l'ingresso ai Musei, ad eccezione dell'Orto Botanico.
3. L'amministrazione di tali finanziamenti sarà effettuata in conformità al Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità.

Art. 3. Articolazione del PmS

1. Il PmS si articola in Aree secondo quanto previsto dai commi 2 e 3.
Alla data del presente regolamento i Musei della Sapienza sono:
- Museo di Anatomia Comparata "B. Grassi"
 - Museo di Anatomia Patologica
 - Museo delle Antichità Etrusche e Italiche
 - Museo di Antropologia "G. Sergi"
 - Museo dell'Arte Classica
 - Museo di Arte e Giacimenti Minerari
 - Museo di Chimica "P. Levi"
 - Museo Erbario
 - Museo di Fisica
 - Museo di Idraulica
 - Museo-Laboratorio di Arte Contemporanea
 - Museo di Merceologia
 - Museo delle Origini
 - Museo Orto Botanico
 - Museo di Storia della Medicina

Museo Universitario di Scienze della Terra (MUST)
Museo del Vicino Oriente
Museo di Zoologia

2. Per le finalità organizzative, programmatiche e gestionali del PmS i Musei sono aggregati in 5 Aree, ciascuna delle quali rappresenta un nodo di aggregazione scientifica e culturale, sulla base di specifici piani triennali di sviluppo proposti dal Collegio dei Musei e approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le Aree contribuiscono alla realizzazione dei fini del PmS e dei singoli Musei, svolgendo, in accordo con la programmazione degli stessi, le seguenti attività:
 - a) sviluppo di azioni coordinate di valorizzazione e comunicazione del patrimonio museale, *fund raising* e catalogazione informatizzata;
 - b) organizzazione di eventi, attività didattiche e divulgative, percorsi didattico museali e di raccordo con il territorio;
 - c) partecipazione ai rapporti con le scuole e il pubblico e alla produzione e diffusione di strumenti didattici e divulgativi.

Art. 4. Organi

1. Sono organi del PmS
 - a) il Presidente;
 - b) il Collegio dei Musei.
 - c) la Giunta Pms
2. La partecipazione agli organi del PmS è a titolo gratuito.

Art. 5. Presidente

1. Il Presidente del PmS è nominato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra il personale docente della Sapienza di alto profilo scientifico-culturale, con particolare riguardo all'ambito museologico.
2. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta consecutivamente. Possono essere eletti coloro che assicurano un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo.
3. Il Presidente:

- a) rappresenta il PmS e ne promuove e coordina le attività;
 - b) convoca e presiede la Giunta del PmS e il Collegio dei Musei;
 - c) sottopone al Collegio dei Musei la relazione annuale e triennale consuntiva e programmatica delle attività del PmS;
 - d) svolge ogni azione necessaria alla realizzazione del programma di attività approvato dalla Giunta;
 - e) relaziona annualmente agli organi di governo sull'attività svolta, sulle risorse acquisite e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati;
 - f) cura i rapporti con l'Amministrazione centrale e con le altre strutture interessate.
4. Il Presidente, ferma restando l'adozione degli atti secondo quanto disposto dall'art. 71, commi 1 e 2, del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, può sottoscrivere per gli aspetti scientifici gli atti negoziali a prevalente carattere didattico o scientifico aventi rilevanza esterna quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i contratti e le convenzioni, con soggetti sia pubblici che privati, nazionali o internazionali, previa istruttoria del RAD.
5. Il Presidente formula la proposta di budget annuale, sulla base delle linee guida indicate dal Collegio dei Musei, elaborata a cura del RAD sentito il Direttore ed approvata dalla Giunta del PmS.
6. Con le stesse modalità viene formulata altresì la proposta di budget triennale, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo.

Art. 6. Collegio dei Musei

1. Il Collegio dei Musei è presieduto dal Presidente ed è costituito dai Direttori dei Musei, dal Presidente del PmS, dal Direttore del PmS di cui al successivo art. 8, dai Curatori d'Area e dalla rappresentanza del personale tecnico assegnato ai Musei. Alle riunioni partecipa il RAD, con funzione verbalizzante e diritto di voto sulle materie di propria pertinenza di cui ai punti d), e) del successivo comma.
2. Il Collegio dei Musei:
- a) approva il resoconto delle attività e dei risultati conseguiti predisposto ogni anno dal Presidente;
 - b) approva i programmi e le linee generali di sviluppo del PmS;
 - c) approva l'adesione a progetti di finanziamento;
 - d) approva i piani finanziari annuali e triennali;
 - e) approva le linee guida per la proposta di budget delle risorse necessarie per il funzionamento del PmS e dei Musei di cui al successivo art. 10, sulla base

- delle proprie esigenze ordinarie e dei programmi annuali;
- f) approva le richieste di adesione al PmS, previa verifica della disponibilità da parte dei Dipartimenti di riferimento;
 - g) designa i 3 Direttori di Museo quale rappresentanza in seno alla Giunta PmS, su elezione da parte dei soli Direttori.
3. Il Collegio dei Musei si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 3 volte l'anno; riunioni straordinarie possono essere convocate anche su richiesta di almeno la metà dei suoi membri.
 4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto. Dal numero degli aventi diritto vanno sottratti gli assenti giustificati, salvo nei casi in cui sia prevista la maggioranza assoluta.
 5. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni si possono svolgere anche per via telematica.
 6. Il Collegio dei Musei può avvalersi, a titolo consultivo e non oneroso, di studiosi ed esperti.

Art. 7. Giunta PmS

1. La Giunta PmS ha funzioni istruttorie su tutte le materie di competenza del Collegio dei Musei.
2. La Giunta PmS è presieduta dal Presidente ed è costituita da:
 - a) 3 Direttori di Museo eletti dai Direttori di Museo;
 - b) Direttore del PmS di cui al successivo art. 8;
 - c) 2 rappresentanti eletti fra il personale tecnico-amministrativo assegnato al PmS di cui almeno uno con funzione di "Curatore d'Area";
 - d) il RAD con funzione verbalizzante e diritto di voto sulle materie di propria pertinenza di cui ai punti c), d), e), f) del comma 4;
 - e) un rappresentante degli studenti designato dal Senato Accademico;I membri elettivi durano in carica un triennio e non sono immediatamente rieleggibili per più di una volta.
La componente studentesca dura in carica un biennio e non è rinnovabile per più di una volta.
3. La Giunta PmS è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
4. La Giunta PmS:

- a) definisce i programmi e le linee generali di funzionamento e di sviluppo del PmS, corredati dei relativi piani economico-finanziari;
 - b) propone contratti e convenzioni, nonché progetti cooperativi territoriali, regionali, nazionali, comunitari, internazionali, tenuto conto delle capacità operative e della programmazione delle strutture museali interessate;
 - c) propone i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate dall'Amministrazione Centrale al PmS per le esigenze dei Musei, sulla base di indicatori definiti dal Consiglio di Amministrazione, e il conseguente piano di ripartizione, tenendo prioritariamente conto delle necessità ordinarie e dei programmi annuali proposti dai Musei;
 - d) definisce e propone i parametri di ripartizione delle risorse assegnate al PmS da destinare ai singoli Musei;
 - e) definisce e propone i criteri di ripartizione di eventuali entrate provenienti dall'esterno, da destinare agli obiettivi prefissati;
 - f) approva la proposta di budget secondo le modalità definite dal Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità.
5. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente almeno tre volte l'anno; riunioni straordinarie possono essere convocate anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Art. 8. Direttore del PmS

1. Il Direttore del PmS è nominato con mandato biennale dal Direttore Generale sulla scorta di una preventiva valutazione del curriculum professionale, della capacità organizzativa nonché della preesistente esperienza.
2. Al Direttore del PmS compete:
 - a) sovrintendere allo svolgimento dei piani di attuazione degli obiettivi attribuiti al PmS dagli Organi di Governo della Sapienza, riferendone al Presidente;
 - b) verificare lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti in carico al PmS, riferendone al Presidente;
 - c) elaborare e sottoporre al Presidente ipotesi progettuali di implementazione di piani triennali di sviluppo del PmS;
 - d) curare l'attuazione dei piani di sviluppo triennali approvati dagli Organi di governo centrali e di PmS in sinergia col RAD che provvede nei limiti delle prerogative di ruolo;
 - e) garantire la corretta attuazione di tutte le delibere assunte dal Collegio e dalla Giunta, in coordinamento col RAD.

Art. 9. Il Responsabile Amministrativo Delegato (RAD)

1. Il RAD è nominato dal Direttore Generale, che lo delega alla gestione amministrativo-contabile del PmS.
2. In virtù dei poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane delegati, il RAD adotta tutti gli atti amministrativo-contabili relativi al PmS, ivi compresi gli atti che impegnano il PmS verso l'esterno.
3. Il RAD:
 - a) adotta gli atti negoziali nel proprio ambito di competenza ai sensi degli articoli 4, 14 e 71 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
 - b) cura l'attuazione delle deliberazioni e dei programmi adottati dal Collegio e dalla Giunta, rapportandosi periodicamente col Direttore;
 - c) cura la redazione e conservazione degli atti e dei provvedimenti del Collegio e della Giunta;
 - d) elabora la proposta di *budget* annuale e triennale sulla base delle indicazioni del Presidente e del Direttore e coadiuva il Presidente e il Direttore nella predisposizione del piano annuale e pluriennale delle attività;
 - e) svolge le funzioni di segretario verbalizzante nel Collegio e nella Giunta ed ha diritto di voto limitatamente alle materia di cui all'articolo 6, comma 2, lettere d) ed e), e all'articolo 7, comma 4, lettere c), d), e) ed f);
 - f) cura gli interventi di manutenzione degli spazi assegnati al PmS;
 - g) è delegato all'esecuzione ed alla firma degli atti amministrativi funzionali alla realizzazione del programma di attività cui il *budget*, comunicato dal Direttore Generale al PmS, si riferisce;
 - h) con riferimento al ciclo attivo, è responsabile di tutte le fasi del processo di acquisizione delle risorse e relativa conferma del *budget* fino alla emissione degli ordinativi di incasso, relativa sottoscrizione e trasmissione all'Istituto Cassiere, nonché dei relativi adempimenti fiscali e amministrativi; certifica la formale assegnazione dei contributi in ambito istituzionale o l'effettivo svolgimento delle prestazioni da parte della struttura in ambito commerciale;
 - i) con riferimento al ciclo passivo, è responsabile di tutte le fasi del processo di acquisizione di beni e servizi inclusa la relativa gestione del *budget*; è pertanto responsabile della liquidazione delle somme dovute, della certificazione relativa alla consegna, della congruità, del collaudo se previsto, oltre che degli adempimenti fiscali ed amministrativi; provvede, altresì, alla predisposizione della documentazione a corredo degli ordinativi di pagamento;
 - j) è consegnatario dei beni immobili e mobili ai sensi degli articoli 67 e 68 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

- k) assume atti inerenti l'organizzazione del lavoro del personale del PmS dedicato al supporto amministrativo-contabile e gestionale, sentiti il Presidente e il Direttore;
- l) collabora con il Presidente per le attività volte al migliore funzionamento della struttura;
- m) supporta il Presidente nell'attuazione e nel monitoraggio delle strategie organizzative connesse al Piano della performance;
- n) assume ogni iniziativa volta a migliorare la gestione amministrativo-contabile, previa intesa col Direttore;
- o) assume ogni altra specifica competenza e responsabilità indicata nel provvedimento di delega, oltre a quanto specificato nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 10 Personale

1. Il PmS si avvale di personale specificatamente assegnato.
2. Il PmS può, inoltre, fare ricorso, nei modi e nei termini previsti dalla disciplina interna a:
 - collaborazioni studentesche;
 - servizio civile;
 - volontari;
 - associazioni culturali di volontariato;
 - personale di istituzioni convenzionate.

Art. 11 Organizzazione, finanziamenti e forme di gestione

1. Il PmS è dotato di autonomia amministrativa e gestionale ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; a esso è affidata la gestione delle risorse economiche e finanziarie attribuitegli in modo da assicurare la piena rispondenza della gestione agli obiettivi da perseguire. Il PmS, nel rispetto della propria missione istituzionale, svolge anche attività di reperimento di risorse finanziarie dall'esterno (in forma di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, donazioni ecc.).
2. Il PmS, nell'esercizio della propria autonomia, è sottoposto alle norme previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Il Presidente del PmS predispone per l'Amministrazione centrale, alla fine dell'esercizio finanziario, in ciò coadiuvato dal RAD, una relazione generale delle attività, delle risorse acquisite e delle spese sostenute.

3. Il PmS coordina e organizza eventi, d'intesa con i Musei e i Dipartimenti interessati. A loro volta, i singoli Musei, in accordo con le rispettive strutture dipartimentali, possono organizzare eventi e manifestazioni autonome comunque patrocinate dal PmS.
4. I Musei possono emettere biglietti d'ingresso, fermo restando l'ingresso gratuito per il personale e per gli studenti della Sapienza. Le tariffe proposte dal Dipartimento di afferenza del singolo Museo sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e dovranno tenere conto sia delle finalità culturali e didattiche che della complessità strutturale e funzionale delle singole collezioni.
I proventi della vendita dei biglietti sono destinati al funzionamento dei Musei e amministrati dal Polo museale Sapienza.
I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso all'Orto Botanico, considerata la sua specificità, sono amministrati dal Dipartimento di Biologia Ambientale.
5. Ogni anno il Consiglio di Amministrazione assegna al PmS la dotazione complessiva individuata sulla base di specifici indicatori e della relazione di cui all'art. 5, comma 3, lettera e) e destinata a coprire le esigenze di funzionamento del PmS e dei singoli Musei. L'importo complessivo viene successivamente ripartito dal Collegio tenuto conto delle esigenze di funzionamento ordinario dei diversi Musei delle attività svolte e dei progetti realizzati.

Art. 12 Spazi e patrimonio museale

1. Il patrimonio museale della Sapienza è conservato e gestito dai Musei del PmS, presso i rispettivi Dipartimenti o altre strutture di afferenza.
2. I locali attualmente dedicati alla conservazione e all'esposizione del patrimonio museale restano assegnati alle corrispondenti strutture museali nell'ambito dei rispettivi Dipartimenti di afferenza. Gli spazi museali possono essere modificati (ristrutturati, ampliati) previo parere favorevole del Collegio dei Musei, sentita la Giunta PmS, su proposta del Consiglio di Dipartimento di afferenza d'intesa con i rispettivi Consigli di Museo nel rispetto della vigente regolamentazione interna.

Art. 13 Sede del PmS

1. Il PmS ha sede presso la Città Universitaria.

Art. 14 Direttore e Consiglio di Museo

1. Al fine di rendere omogenei i funzionamenti e i sistemi decisionali dei singoli Musei afferenti ai diversi Dipartimenti, sono definite le seguenti linee-guida.
2. Ciascun Museo è retto da un Direttore, nominato dal Rettore di norma fra i docenti del Dipartimento afferenti alla/e disciplina/e di riferimento del Museo, su proposta del Consiglio di Dipartimento di afferenza, d'intesa con il Consiglio del Museo; dura in carica per un triennio ed è rieleggibile una sola volta; verificata tuttavia l'assenza di docenti con i suddetti requisiti, la carica può essere prorogata per un nuovo triennio. Possono essere eletti coloro che assicurano un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo.
Il Direttore di Museo presiede il Consiglio di Museo ed è membro di diritto del Collegio dei Musei. Indirizza le attività museali e, per quanto di competenza, coordina il lavoro del personale messo a disposizione dai Dipartimenti per le esigenze di funzionamento del Museo; risponde della conservazione e valorizzazione delle collezioni. Promuove altresì le attività del Museo, in sintonia con i programmi di sviluppo del Dipartimento di riferimento e del PmS.
Il Direttore rappresenta il Museo, promuove e coordina l'esecuzione di programmi, dispone dei fondi assegnati al Museo secondo quanto previsto nel piano operativo e redige una relazione annuale delle attività approvate dal Consiglio di Museo e dal Consiglio di Dipartimento. Il Direttore viene affiancato da almeno una unità di personale di specifica competenza tecnico-scientifica e museologica.
3. Il Consiglio di Museo è composto dal Direttore che lo presiede, dal Direttore di Dipartimento o suo delegato, da almeno 2 docenti della/e disciplina/e di riferimento, da un Curatore d'Area del PmS e da una rappresentanza del personale assegnato al Museo (laddove presente), eletto secondo la vigente normativa. Il Consiglio di Museo può cooptare, senza diritto di voto e a titolo non oneroso, non più di 2 studiosi o esperti.
4. I regolamenti di funzionamento dei singoli Musei, elaborati in sede dipartimentale, sono sottoposti alla Giunta PmS che ne valuta la congruenza con le finalità stesse del PmS.
5. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è adottato un Regolamento-tipo dei Musei.

Art. 15 Norme finali e di rinvio

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione con decreto rettorale.
2. Eventuali modifiche o integrazioni al presente regolamento sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, ognuno per gli aspetti di propria competenza, e sono emanate con le stesse modalità indicate dal precedente comma 1.
3. Le disposizioni del presente regolamento abrogano e sostituiscono le previgenti disposizioni interne in materia.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme dello Stato, dei regolamenti dell'Ateneo e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 42/2004 e successive modifiche.